REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

che stabilisce norme per la designazione dei vini speciali per quanto riguarda l'indicazione del titolo alcolometrico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE [4], prevede l'introduzione del principio della menzione obbligatoria del titolo alcolometrico effettivo di tutte le bevande alcoliche ; che peraltro l'articolo 10 bis della direttiva 79/112/CEE prevede la determinazione, attraverso disposizioni specifiche, delle modalità secondo cui è indicato il titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura dei prodotti di cui alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune ;

considerando che la designazione dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati non è stata disciplinata dal regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1625/86 [6], né dal regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1626/86 [8] ; che occorre dunque prevedere norme specifiche in merito all'indicazione del titolo alcolometrico volumico sull'etichettatura di questi vini ; che, per evitare distorsioni di concorrenza tra le diverse categorie di vini, è opportuno adottare disposizioni analoghe, fatti salvi gli adattamenti necessari, alle disposizioni previste nei regolamenti (CEE) n. 355/79 e (CEE) n. 3309/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La designazione sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 reca l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

2. L'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo si effettua alle condizioni previste dalle modalità di applicazione.

Articolo 2

Nell'ambito delle modalità d'applicazione sono adottate disposizioni transitorie per quanto riguarda :

— la commercializzazione dei prodotti la cui designazione e presentazione non siano conformi al presente regolamento,

— l'utilizzazione delle scorte di etichette o di altri accessori per l'etichettatura, stampati o fabbricati della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1988.

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
(4) Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
(8) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL